

- sino al 24/05/2021, data della scadenza della sua ultima tessera sanitaria (doc. 8), la giovane è sempre stata iscritta in modo obbligatorio e gratuito al SSN2;
- dopo tale data, l'ULSS 8 ha negato l'iscrizione obbligatoria, dal momento che la ricorrente:
 - 1) avrebbe ottenuto il permesso di soggiorno grazie alla madre (e non del fratello);
 - 2) non sarebbe a carico della madre (requisito asseritamente necessario per l'iscrizione obbligatoria);
 - 3) il permesso di soggiorno ex art. 19 TUI non rientrerebbe tra i titoli elencati nell'art. 34 TUI alla luce di una asserita interpretazione della Circolare del Ministero della Salute 5/2000;
- l'ULSS ha fatto così applicazione delle Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini extracomunitari adottate con delibera di Giunta Regionale n. 7533 del 04/06/2019, che, a pagina 63, precisano: *“Il cittadino extracomunitario convivente con parente italiano entro il 2° grado può ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto cittadino inespellibile. L'adozione del provvedimento favorevole, con conseguente rilascio del titolo di soggiorno, compete alla Questura una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La Questura rilascia il permesso per motivi familiari ex art. 19, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998. Tali familiari, seppur inespellibili non rientrano tra i beneficiari dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. in quanto non rientranti tra le categorie di cittadini stranieri ricongiungibili da parte del cittadino già regolarmente presente sul territorio italiano, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 (artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del T.U.I.). L'iscrizione potrà avvenire esclusivamente a titolo volontario qualora il cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998 dimostri di essere a carico del familiare convivente”*;

- ritenendo che il comportamento dell’Azienda, ed in particolare il diniego rispetto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale, e della Regione Veneto, che nelle linee guida di cui alla DGR 753/2019 ha previsto che i titolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19 TUI non abbiano diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al servizio sanitario nazionale violino il principio di parità di trattamento nell’accesso al sistema sanitario nazionale previsto dall’art. 34 TUI, e costituiscano una condotta discriminatoria ex artt. 42 ss T.U.I. con sua necessaria rimozione, ella domanda che sia ordinato alla Regione Veneto e all’ULSS 8 Berica di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti, e in particolare:
 - a) quanto all’ULSS 8 BERICA, ammettendo la ricorrente all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale e rinnovandole la tessera sanitaria con effetto retroattivo a far data dalla data di scadenza dell’ultima tessera sanitaria;
 - b) quanto alla REGIONE VENETO, rimuovendo dalle linee guida adottate con D.G.R. 753/2019 le clausole discriminatorie come sopra denunciate, sostituendole con disposizioni che ammettano i titolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19 TUI, all’iscrizione obbligatoria gratuita al SSN;
 - c) ordinando la pubblicazione della decisione su un quotidiano di tiratura nazionale ex art. 28, comma 7 D. Lgs. 150/2011;
- la Regione Veneto non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica;
- l’Azienda 8 Berica si è invece costituita chiedendo il rigetto della domanda;

rilevato che:

- l’art. 34 comma 1 d. lgs. n. 286/1998, inserito nel Titolo V del testo Unico volto a regolare, tra l’altro, il trattamento dello straniero in ambito sanitario, recita: *“Hanno l’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene l’obbligo contributivo [...] gli stranieri regolarmente soggiornanti [...] per motivi familiari”* (comma 1 lett. b);

- la delibera della Giunta Regionale n. 753 del 04/06/2019, a pagina 63: *“Il cittadino extracomunitario convivente con parente italiano entro il 2° grado può ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto cittadino inespellibile. [...] La Questura rilascia il permesso per motivi familiari ex art. 19, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998. Tali familiari, seppur inespellibili non rientrano tra i beneficiari dell’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. in quanto non rientranti tra le categorie di cittadini stranieri ricongiungibili da parte del cittadino già regolarmente presente sul territorio italiano, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000”*;
- l’Azienda resistente sposando l’interpretazione del Ministero della salute (doc. 2 resistente) e le considerazioni svolte nella citata delibera regionale sostiene che il permesso a cui l’art. 34 TUI fa riferimento sia solo quello previsto dal precedente art. 30 del medesimo corpo normativo, e non anche quello in possesso della ricorrente, concesso pacificamente ai sensi degli artt. 19 co. 2 lett. c) TUI e 28 DPR 324/1999;
- la tesi tuttavia non trova un esplicito supporto testuale nella norma, che non distingue tra le diverse tipologie di titolo di soggiorno per motivi familiari (pacificamente differenti, questo è vero, nei presupposti), e specifica unicamente che tra i permessi che comportano iscrizione obbligatoria al SSN sono inclusi appunto quelli per “motivi familiari”;
- non può inoltre essere condiviso l’assunto secondo cui sarebbe evidente quello della ricorrente sia denominato *“Permesso di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l’espulsione o il respingimento”*, dal momento che se la rubrica dell’art. 28 recita effettivamente *“Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l’espulsione o il respingimento”*, la disposizione mira a distinguere i tipi di permesso di soggiorno concessi agli stranieri per i quali vige il divieto di espulsione a seconda dei casi, precisando per quanto qui interessa che qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 19 co. 2 lett. c) TUI *“il questore rilascia un permesso [...] b) per motivi familiari”*, che è il titolo di cui la ricorrente è in possesso;

- se poi si considera la preminente rilevanza degli interessi in gioco, cioè quelli alla tutela della salute e alla protezione degli stranieri dalla discriminazione nel campo dei diritti sociali, a fronte di un dato normativo vago ed eventualmente dubbio (ma non certo univoco nel senso indicato dalla resistente) è indispensabile dare alla disposizione una interpretazione conforme alla Costituzione e al diritto UE, ritenendo pertanto compresi nella platea dei soggetti che hanno diritto di accesso gratuito al Sistema sanitario nazionale ai sensi dell'art. 34 TUI (anche) tutti gli stranieri che soggiornano sul territorio in forza di un qualunque permesso per motivi familiari;
- ciò chiarito, con l'adozione della Delibera n. 753/2019, ed in particolare con la previsione che esclude dall'accesso gratuito al SSN gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari che rientrano nelle condizioni di cui all'art. 19 co. 2 lett. c) TUI, la Giunta Regionale della regione Veneto ha introdotto un'ingiustificata disparità di trattamento a svantaggio dei soggetti predetti rispetto ai cittadini italiani;
- Ulss 8 Berica, d'altro canto, in qualità di pubblica amministrazione competente in merito all'iscrizione degli aventi diritto al servizio sanitario nazionale, avrebbe dovuto provvedere ai relativi adempimenti, previa disapplicazione della Delibera n. 753/2019 in quanto configgente con la legislazione nazionale applicabile al caso di specie. Vanno pertanto rigettate le eccezioni di parte resistente in punto di giurisdizione (essendo la presente azione affidata normativamente alla giurisdizione del giudice ordinario ex artt. 28 d. lgs. n. 150/2011 e 44 d. lgs. n. 286/1998), sia rispetto alla legittimazione passiva;
- ciò chiarito, l'effettiva rimozione degli effetti pregiudizievoli delle condotte discriminatorie delle amministrazioni resistenti può avvenire con la condanna dell'Ulss all'iscrizione della ricorrente al servizio sanitario nazionale e con la condanna della Regione al ritiro della Delibera discriminatoria che ha di fatto determinato il comportamento dell'Ulss 8 Berica;
- ogni ulteriore domanda, che non appare funzionale alla tutela del diritto soggettivo azionato dalla ricorrente, va rigettata;
- ogni ulteriore questione è assorbita;

- le spese di lite seguono la soccombenza di entrambe le convenute e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il giudice, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita:

- accerta il carattere discriminatorio delle condotte della Regione Veneto e di Ulss 8 Berica;
- condanna la Regione Veneto a rimuovere dalle linee guida adottate con D.G.R. 753/2019 la previsione discriminatoria indicata in motivazione, e ad adeguarle al diritto dei titolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19 co 2 lett. c) TUI ad ottenere l'iscrizione obbligatoria gratuita al SSN;
- condanna Ulss 8 Berica a provvedere all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale e a rinnovarle la tessera sanitaria con effetto retroattivo a far data dalla scadenza dell'ultima tessera;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna entrambe le convenute in solido tra loro alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3500,00, di cui 43,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa.

SI COMUNICHI ALLE PARTI COSTITUITE.

Vicenza, 06/02/2023.

Il giudice

dott.ssa Giulia Beltrame